

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2228

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2003

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001

—————

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 4 |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione | » | 5 |
| Relazione tecnica | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 9 |
| Testo dell'Accordo in lingua italiana | » | 11 |
| Testo dell'Accordo in lingua inglese | » | 15 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo-quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia in materia di cooperazione scientifica e tecnica costituisce il punto di partenza per l'avvio di iniziative e progetti di scambio scientifico e tecnico con un Paese con cui sono stati stipulati soltanto, allo stato attuale, un Accordo culturale nel 1951 e un Protocollo esecutivo sottoscritto nel 2000.

La cooperazione fruttuosa da tempo avviata nell'ambito più specificatamente culturale e linguistico, l'esistenza di scambi e di progetti tra Università scientifiche ed altre istituzioni hanno suggerito di pervenire ad un Accordo che favorisca anche la cooperazione scientifica e tecnica tra le Parti, utilizzando le risorse reciproche per il conseguimento di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale.

I settori di intervento non sono specificamente enunciati proprio per conferire all'Accordo flessibilità e agilità di adattamento alle esigenze e alle evoluzioni proprie del mondo scientifico e tecnico.

L'Accordo si compone di un preambolo e di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 2 enunciano lo scopo generale dell'Accordo che è quello di favorire la cooperazione scientifica e tecnica le cui forme e condizioni saranno concordate successivamente.

L'articolo 3 chiarisce quali forme di cooperazione verranno privilegiate: scambio di esperti e scienziati e di missioni tecniche, borse di studio, avvio di ricerche congiunte di progetti tecnici e scientifici, specificando la necessità dell'intervento di istituzioni nazionali, pubbliche o private. Inoltre l'articolo precisa che qualsiasi attività futura nell'am-

bito scientifico e tecnico scaturisce da accordi successivi specifici tra le Parti.

L'articolo 4 determina le modalità della cooperazione tra le due Parti consistenti nell'elaborazione congiunta di programmi scientifici e tecnici generali che stabiliscano norme di conformità dei progetti nel rispetto, quanto ai programmi e ai progetti tecnici, delle priorità nazionali fissate nei due Paesi.

L'articolo 5 sottolinea che la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private alle attività di cooperazione sarà definita negli accordi speciali.

L'articolo 6 decide la costituzione di una Commissione congiunta scientifica e tecnica che presiede all'applicazione dell'Accordo e avrà compiti di elaborazione di programmi con la consulenza di esperti.

L'articolo 7 definisce i criteri di ripartizione delle spese tra le due Parti per il viaggio e soggiorno di esperti e il trasferimento di attrezzature e materiali.

Per quanto riguarda i costi per la realizzazione di programmi, progetti ed attività, essi saranno concordati negli accordi specifici.

L'articolo 8 demanda a un Protocollo esecutivo, da concludere entro un periodo di sei mesi dalla ratifica dell'Accordo, la definizione dello statuto degli esperti.

L'articolo 9 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli, scambi di note o accordi derivanti dall'Accordo.

Gli articoli 10 e 11 definiscono le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data di ricezione dell'ultima notifica), durata (5 anni), rinnovo (riconduzione tacita) e denuncia dell'Accordo. La denuncia o la revisione dell'Accordo non pregiudicano lo svolgimento dei progetti e dei programmi in corso di esecuzione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

Il ricorso ad un atto con forza di legge per l'*iter* di ratifica si rende necessario perché l'Accordo in questione comporta delle spese relative al trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un Paese all'altro sostenute dalla Parte inviante, nonché delle spese di alloggio, mantenimento, assistenza medica e trasporti sostenute dalla Parte ricevente (articolo 7). Di conseguenza si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

L'articolo 5 dell'Accordo, prevedendo la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private nell'attività di cooperazione, esplicitamente fa salva la legislazione vigente dei due Paesi.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica, norme di adeguamento al diritto interno.

Elementi di redazione e linguaggio normativo

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun accordo vigente tra Italia e Turchia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi.

Ulteriori elementi

Non sussistono in materia pendenze di giudizi di costituzionalità.

Non risultano esservi in materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Per quanto attiene agli elementi di impatto i destinatari sono ricercatori, docenti, tecnici, università, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecniche, imprese e società.

L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, avverrà attraverso la riunione periodica di una Commissione congiunta scientifica e tecnica, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti, affiancata da esperti di enti o istituzioni.

La Commissione congiunta avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.

Il contributo finanziario a ricercatori e tecnici avverrà secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri.

Pertanto trattandosi di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnico-finanziaria appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli obiettivi polivalenti e di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Turchia in materia di collaborazione scientifica e tecnica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3, paragrafo 1, n. 1:

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnica viene previsto lo scambio di scienziati, ricercatori ed esperti tra i rispettivi Paesi.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

20 docenti o ricercatori per 10 giorni:

| | | |
|--|------|-----------|
| Spesa per vitto e alloggio (euro 93 x 20 persone x 10 giorni) | Euro | 18.600,00 |
|--|------|-----------|

20 docenti o ricercatori per 1 mese:

| | | |
|--|---|-----------|
| Spesa per vitto e alloggio (euro 1.291 x 20 persone x 1 mese) | » | 25.820,00 |
|--|---|-----------|

| | | |
|--|---|----------|
| Spesa di assicurazione (euro 26 x 40 persone) | » | 1.040,00 |
|--|---|----------|

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnica, si prevede che l'Italia possa inviare in Turchia n. 20 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

Spese di viaggio:

| | | |
|--|---|-----------|
| n. 20 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Ankara (euro 992 x 20 persone) | » | 19.840,00 |
|--|---|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------|
| Totale onere (articolo 3, numero 1) | Euro | 65.300,00 |
|-------------------------------------|------|-----------|

Articolo 3, paragrafo 1, n. 2:

Viene prevista la partecipazione di studenti ai corsi di formazione e di specializzazione negli Istituti scientifici italiani. Per tali finalità, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, n. 90 borse di studio per un periodo di 1 mese. La relativa spesa è così suddivisa:

| | | |
|---|------|-------------|
| Borsellino mensile (euro 620 x 1 persone x 90 mesi) | Euro | 55.800,00 |
| Spesa di assicurazione (euro 26 x 1 persona x 90 mesi) | » | 2.340,00 |
| | | <hr/> |
| Totale onere (articolo 3, numero 2) | Euro | 58.140,00 |
| | | <hr/> <hr/> |

Articolo 3, paragrafo 1, n. 3:

Al fine di assicurare la realizzazione di studi e progetti tecnico scientifici, viene previsto, da parte italiana, l'apporto di un contributo quantificato in euro 77.470,00:

Euro 77.470,00

Per favorire le attività di cooperazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare appositi progetti di ricerca congiunti. La relativa spesa viene quantificata in euro 51.645,00.

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della istruzione, della università e della ricerca.

Euro 51.645,00

Totale onere (articolo 3, numero 3) Euro 129.115,00

Articolo 6:

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione congiunta che si riunirà alternativamente ad Ankara ed a Roma. Nella ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

| | | |
|---|------|----------|
| pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 3 giorni) | Euro | 1.161,00 |
|---|------|----------|

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 150 = euro 155, cui si aggiungono euro 47, pari al 30 per cento, quale maggiorazione

prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 202 viene ridotto di euro 52, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 150 + euro 59, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 209 x 3 persone x 3 giorni)

| | | |
|--|------|----------|
| | Euro | 1.881,00 |
|--|------|----------|

Spese di viaggio:

n. 3. biglietti aerei andata e ritorno Roma-Ankara (euro 992 x 3 persone = euro 2.976 + euro 149 quale maggiorazione del 5 per cento)

| | | |
|--|---|----------|
| | » | 3.125,00 |
|--|---|----------|

| | | |
|---------------------------|------|----------|
| Totale onere (articolo 6) | Euro | 6.167,00 |
|---------------------------|------|----------|

Di detto onere, l'importo di Euro 2.055 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da iscrivere per l'importo di euro 53.700 nello stato di previsione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e, per la rimanente quota nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

| | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Articolo 3, numero 1 | Euro 65.300,00 | Euro 65.300,00 | Euro 65.300,00 |
| Articolo 3, numero 2 | » 58.140,00 | » 58.140,00 | » 58.140,00 |
| Articolo 3, numero 3 | » 129.115,00 | » 129.115,00 | » 129.115,00 |
| Articolo 6 | » 6.167,00 | » - | » 6.167,00 |
| | Euro 258.722,00 | Euro 252.555,00 | Euro 258.722,00 |
| Totali | Euro 258.722,00 | Euro 252.555,00 | Euro 258.722,00 |
| In cifra tonda | Euro 258.720,00 | Euro 252.555,00 | Euro 258.720,00 |

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, al contributo per la realizzazione di studi e progetti di ricerca congiunti, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2003, di euro 252.555 per l'anno 2004 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
SULLA
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (indicati d'ora in avanti come "Le Parti")

Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi,

Profondamente interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli.

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.

ARTICOLO 2

Tale cooperazione, le sue forme e condizioni, saranno fissate in specifici accordi concordati tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 3

La cooperazione scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includera' in particolare quanto segue:

1. Scambio di esperti e scienziati nonche' di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti).
2. Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalita' che saranno reciprocamente concordate.
3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo che dovranno essere eseguiti da istituzioni nazionali, pubbliche o private. Le Parti si riservano il diritto di invitare organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo.
4. Scambio e formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi.
5. Qualsiasi altra attivita' connessa alla cooperazione scientifica e tecnica che sara' concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.

ARTICOLO 4

Con l'intenzione di assicurare un'attivita' sistematica e regolare di cooperazione scientifica e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a:

1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, il programma scientifico e tecnico generale fra i due paesi e delineare le misure necessarie per assicurare la conformita' dei progetti.
2. Elaborare, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorit  nazionali fissate da ognuna delle Parti.

ARTICOLO 5

Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attività di cooperazione previste negli accordi speciali menzionate nell'articolo 2.

ARTICOLO 6

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sarà responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sarà sottomessa all'approvazione delle Parti.

ARTICOLO 7

Ai fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterrà le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo.

Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attività previsti nel presente Accordo, avverrà secondo i modi e le modalità espressi negli accordi specifici.

ARTICOLO 8

Lo statuto concernente gli esperti nominati sarà determinato da un protocollo che verrà concluso dalle Parti entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Al fine di facilitare l'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere protocolli, accordi o scambi di note da esso derivanti.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si saranno comunicate a vicenda che le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

ARTICOLO 11


Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque (5) anni e verrà tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza del periodo di validità. La denuncia del presente Accordo non ha effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione quali indicati nell'art. 2 e rimarrà in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente.

Firmato a Roma il 21/2/2001 in due originali in lingua italiana, turca ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA



AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON
SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as "the Parties"),

Wishing to consolidate and strengthen even more the friendly relations shared by these two countries,

And deeply interested in developing the Scientific and Technical Cooperation for the benefit of both peoples,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties bind themselves to encourage and facilitate the cooperation development as regards science and technology.

ARTICLE 2

Such cooperation, forms and conditions, shall be set in the specific covenants agreed upon through the diplomatic channel.

ARTICLE 3

The scientific and technical cooperation set forth in this Agreement shall particularly include the following:

1. Exchange of experts and scientists as well as technical missions (hereinafter referred to as "experts").
2. Specialisation and training fellowships according to the modalities to be mutually agreed upon.
3. Joint study of the technical and scientific projects chosen upon a mutual agreement basis to be carried out by national, public or private institutions. The Parties shall reserve the right to invite international organisations to participate in the projects set forth in this Agreement.
4. Exchange and training of scientific and technical staff in different fields.
5. Any other activity related to scientific and technical cooperation which may be agreed upon or set by the Parties in the specific agreements provided for in Article 2.

ARTICLE 4

With the purpose of securing a systematic and regular activity for scientific and technical cooperation based on this Agreement, the two Parties are committed to:

1. Jointly elaborate, whether directly or through institutions and entities appointed by the Parties, the general scientific and technical cooperation program between the two countries and outline the necessary measures to secure the compliance of the projects.
2. Elaborate, whether directly or through institutions and entities appointed by the Parties, the technical programs and projects, bearing in mind the national priorities set forth by each party.

ARTICLE 5

The Parties shall, according to their respective legislations in force, promote the participation of private organisations and institutions as regards the cooperation activities provided for in the special agreements mentioned in Article 2.

ARTICLE 6

Aiming at the implementation of this Agreement, the Parties agree to set up a Joint Commission for scientific and technical cooperation, composed of the representatives who may be accompanied by the experts of those entities or institutions they may appoint. The Joint Commission for scientific and technical cooperation shall be in charge of the elaboration of cooperation programs provided for in this Agreement and every matter essential for the scientific and technical cooperation between the two countries shall be submitted to the Parties' approval.

ARTICLE 7

For the purposes of this Agreement, the expenses for the transfer of experts, equipment or material from one country to the other, shall be borne by the sending Party, while the receiving Party shall bear the expenses of board and lodging, medical care and local transportation provided that no other procedure is set forth by specific covenants under this Agreement.

Each Party's contribution to the realisation of programs, projects or activities provided for in this Agreement shall be carried out in the manner and according to the modalities set forth in those specific covenants.

ARTICLE 8

The statute governing the appointed experts shall be determined in a protocol to be concluded by the Parties within a six-month term following the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9

In order to facilitate the implementation of this Agreement, both Parties may subscribe protocols, agreements or exchange of notes stemming from it.

ARTICLE 10


This Agreement shall enter into force after the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties notify each other that the respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

ARTICLE 11

This Agreement shall remain in force for five (5) years and shall be tacitly renewed for annual consecutive periods, unless any of the Parties denounces it through diplomatic channels with at least six (6) months prior to the expiration date of the period in force. The denunciation of this Agreement shall not affect those programs and projects under execution as those referred to in Article 2 and shall be in force up to its termination unless the Parties agreed otherwise.

Signed in *Rome* on *22st Feb 2001* in two originals in the Italian, Turkish, and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY

